

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione europea 12 ottobre 2005 recante rigetto della candidatura e dell'offerta del consorzio guidato dalla GHK Consulting Ltd, con la quale la Commissione ha revocato la decisione di aggiudicazione al consorzio di un contratto-quadro nel contesto della gara d'appalto EuropeAid//119860/C — LOTTO n° 7;
- annullare ogni decisione della Commissione successiva a quella, succitata, 12 ottobre 2005 e, segnatamente, ogni decisione di concludere contratti con altri offerenti;
- condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Con il riferimento EuropeAid//119860/C/SV/Multi — Lotto no 7 la Commissione ha indetto un bando di gara per un contratto-quadro multiplo per l'assunzione a breve termine di esperti di assistenza tecnica ad esclusivo vantaggio dei paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea. La ricorrente, in qualità di capofila di un consorzio, ha presentato domanda.

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso il consorzio della ricorrente giacché uno dei suoi membri, il Danish Institute of International Studies (in prosieguo: il «DIIS»), apparteneva allo stesso gruppo del Danish Institute of Human Rights (in prosieguo: il «DIHR»), a sua volta candidato in un altro consorzio per il medesimo contratto. L'art. 13 del bando di gara in questione vietava a persone giuridiche appartenenti a uno stesso gruppo giuridico di presentare più di un'offerta per lotto.

A fondamento della sua domanda d'annullamento della decisione impugnata la ricorrente contesta la conclusione della Commissione secondo cui il DIIS, il DIHR ed un terzo istituto formano un gruppo giuridico. A suo dire, nessuna di tali entità controlla le altre, trattandosi di istituti completamente autonomi e dotati di statuti distinti, che non condividono lo stesso corpo accademico, hanno direttivo e consigli di amministrazione propri eletti da organi completamente differenti e non partecipano degli stessi interessi o obiettivi economici. La ricorrente fa altresì valere che ogni ambiguità del bando di gara dev'essere interpretata nel senso più favorevole per gli offerenti e che la Commissione è responsabile per non aver chiarito prima le condizioni di partecipazione.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — BIC/Commissione****(Causa T-270/04) <sup>(1)</sup>**

(2005/C 315/34)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 23.10.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2005 — Umwelt-und Ingenieurtechnik/Commissione****(Causa T-125/05) <sup>(1)</sup>**

(2005/C 315/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 14.5.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2005 — Milella Campanella/Commissione****(Causa T-289/05 R)**

(2005/C 315/36)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.